



COMUNE DI NICOSIA

IV° SETTORE

Prot.Nr. _____

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 L. 328/2000.

Oggetto: L. 328/2000. PdZ 2° triennio – Distretto socio sanitario D/23 Nicosia. Affidamento servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi residenti nei Comuni del distretto. Aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI (AIAS Sezione di Nicosia e Soc. Coop. Sociale Progetto Vita onlus di Sondrio). Presa d'atto della sentenza emessa dal C.G.A. per la Regione Siciliana nella Camera di Consiglio del 15 Dicembre 2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con determina n. 42 legge 328/00 del 05/05/2009, resa esecutiva a norma di legge, veniva indetta procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto del servizio di cui in oggetto;
- CHE, a seguito della gara indetta per le ore 10.00 del 27/05/2009 e proseguita in data 29 maggio e 01 giugno 2009, risultava aggiudicataria provvisoria l'ATI- AIAS Sezione di Nicosia e Soc. Coop. Sociale Progetto Vita onlus di Sondrio - come risultante dal relativo verbale redatto nelle date del 27 – 29 maggio e 01 giugno 2009;
- CHE con determina n. 59/09 legge 328/00 veniva approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria dell'appalto del servizio di cui in oggetto, all'ATI – AIAS Sezione di Nicosia e Soc. Coop. Sociale Progetto Vita onlus di Sondrio;
- CHE con determina n. 68/09 legge 328/00 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto suddetto all'ATI – AIAS Sezione di Nicosia e Soc. Coop. Sociale Progetto Vita onlus di Sondrio;
- CHE, avverso la suddetta aggiudicazione, l'ATI Solidarietà Erbitense e C. proponeva ricorso al TAR di Catania chiedendone la sospensione cautelare;

- CHE il TAR di Catania con ordinanza n. 1853/09, respingeva la suddetta richiesta in quanto sprovvista del “ fumus boni iuris”;

- CHE il C.G.A. in riforma della predetta decisione chiedeva al TAR di voler verificare nel merito il suddetto ricorso;

VISTA la sentenza n. 2755 del TAR di Catania del 05/10/2011;

DATO ATTO che con la stessa è stato disposto di procedere al riesame delle offerte tenendo in considerazione l'esenzione dell'IVA purchè fatta valere nei termini di presentazione dell'offerta;

VISTO il verbale di gara del 15/12/2011 con il quale in ottemperanza alla succitata sentenza, si è proceduto al riesame delle offerte per come segue:

* si è tenuto conto dell'esenzione dell'IVA solo per una delle cooperative costituita ATI- Solidarietà Erbitense ecc;

* si è poi preso atto, che pur in presenza dell'esenzione dell'IVA (che costituisce solo un ulteriore vantaggio economico per il distretto) il punteggio tuttavia non mutava, in quanto a tutte le cooperative concorrenti (tranne una) era stato attribuito il massimo punteggio (punti 20) per il ribasso d'asta (e cioè per il vantaggio economico);

* si è preso atto inoltre che già nella lettera d'invito (bando di gara, lex specialis) era stato specificato (con un esempio) che qualsiasi ribasso superiore al 20% (e cioè qualsiasi vantaggio economico) non avrebbe mutato il punteggio massimo attribuibile);

* si è aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'ATI – AIAS. ecc., a seguito di regolare sorteggio alla presenza di n. 9 persone;

DATO ATTO ancora:

- CHE in data 16/12/2011 è pervenuta dall'ATI- Solidarietà Erbitense ecc. diffida a procedere alla corretta esecuzione delle sentenze del TAR di Catania n. 4857/10 e 2755/11, previa revoca del verbale di gara del 15/12/2011, riscontrata con le note del 27/12/2011 prot. 38028 e 29/12/2011 prot. 38373, con le quali per le motivazioni in esse esplicitate, si è proceduto alla reiezione della succitata diffida;

- CHE con determina n. 142 L.328/00 del 19/12/2011 veniva approvato il succitato verbale di gara del 15/12/2011 ed aggiudicato provvisoriamente l'appalto del servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi residenti nei Comuni del distretto socio sanitario D/23 Nicosia all'ATI (AIAS sezione di Nicosia e Soc. Coop. Sociale Progetto Vita onlus di Sondrio);

- CHE il succitato verbale di gara del 15/12/2011 ai sensi della L. 16/2010 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio del Comune per tre giorni consecutivi dall'11 al 13 Gennaio 2012 senza opposizioni;

- CHE nei cinque giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria non sono pervenuti contestazioni;

- CHE in data 11/01/2012 è pervenuta informativa ai sensi dell'art. 243 bis del D. Lgs. N. 163/06 in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale avverso la superiore aggiudicazione;

- CHE con nota del 18/01/2012 in riscontro a quanto sopra ed in ossequio al disposto di cui all'art. 243 bis comma 4 D. Lgs. 163/2006, è stato comunicato che in conformità a quanto già comunicato con nota n. 38028 del 27/12/2011 e 38373 del 29/12/2011, è intendimento del responsabile del procedimento di procedere in ordine all'aggiudicazione definitiva della gara ed agli adempimenti consequenziali;

- CHE con determinazione dirigenziale n. 12 L. 328/2000 del 19 Gennaio 2012 è stato aggiudicato in via definitiva all'ATI (AIAS Sezione di Nicosia ecc.) l'appalto de qua secondo le risultanze di gara del 15/12/2011;

VISTA la sentenza emessa in data 15/12/2011 con la quale, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, ha accolto l'appello n. 458/2011 proposto dall'AIAS Sezione Nicosia, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata (TAR di Catania n. 4857 del 29/12/2010), ha respinto il ricorso originario proposto da ASSOMED – Solidarietà Erbitense ecc.);

RITENUTO dover prendere atto della succitata sentenza e dichiarare il venir meno di tutti gli atti consequenziali all'aggiudicazione definitiva effettuata con determina dirigenziale n. 68/09, con esclusione del verbale di affidamento dell'appalto in data 29 02/2012;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

VISTO il D. L.gs 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la L.r. 16/2010;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della sentenza sul ricorso in appello n. 458/2011 proposto dall'AIAS – Sezione di Nicosia contro Assomed- Solidarietà Erbitense ecc., emessa in data 15 Dicembre 2011, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, ha accolto l'appello e

per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ha respinto il ricorso originario proposto da Assomed- Solidarietà Erbitense, ecc;

- di dichiarare, in dipendenza di quanto sopra, il venir meno di tutti gli atti consequenziali all'aggiudicazione definitiva effettuata con determina dirigenziale n. 68/09, con esclusione del verbale di consegna effettuata in data 29/02/2012;

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso on - line al sito del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

NICOSIA, li 16 APR. 2012



IL DIRIGENTE
Dott. Michele LO BIANCO